

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA)

OGGETTO: Convenzione con la società sportiva _____ per la gestione degli impianti sportivi di via Caltana e via Puotti nel Comune di Villanova di Camposampiero.

L'anno duemila _____ il giorno ___ del mese di _____ è stata sottoscritta la

presente scrittura privata, fra i sigg.:

- il Comune di Villanova di Camposampiero, codice fiscale 80010390286, nella persona del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Ambiente, _____ domiciliato per la carica presso il Comune di Villanova di Camposampiero, Via Caltana 156, sede Municipale, in forza dei poteri spettantigli ai sensi dell'articolo 107 del d. Lgs. n. 267/2000 e del Decreto Sindacale di nomina quale responsabile del Servizio, n. 10 del 2021;

- _____, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione sportiva _____ avente sede in _____ via _____, autorizzato dallo Statuto a rappresentare la stessa sottoscrivendo il presente atto.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n° _____, che esprime indirizzo generale per l'affidamento ad idonea associazione sportiva avente sede ed operante nel territorio delle strutture sportive appartenenti al patrimonio indisponibile del comune;

Richiamata la determinazione n° ___ del _____, con la quale è stato approvato il presente schema convenzione per la gestione dei seguenti impianti sportivi di via Caltana e via Puotti con relative pertinenze;

PREMESSO

- che con determinazione dell'utc n. _____ **del** _____ è stata affidata la gestione degli impianti sportivi in oggetto alla società sportiva _____ a seguito di avviso pubblico riportato nel provvedimento precitato;

- che l'Amministrazione Comunale è proprietaria dell'impianto sportivo di via Caltana e di via Puotti sito in località Villanova di Camposampiero e che è intenzione dell'Amministrazione stessa garantirne il funzionamento continuando ad affidarlo in gestione ad una società sportiva priva di finalità di lucro, avente sede legale in _____ e priva di rilevanza economica;

- che è riconosciuta e sostenuta da parte dell'Amministrazione Comunale l'azione esplicitata dalle Associazioni sportive, che si svolga in conformità con i principi che ispirano il volontariato sociale e che sono recepiti dal vigente statuto comunale;

- che il Comune, per dimostrate ragioni di economicità e contenimento dei costi di funzionamento delle pubbliche strutture intende affidare la gestione dell'impianto sportivo di Via Caltana e di via Puotti all'associazione _____, giusta i provvedimenti sopra richiamati;

Tutto ciò premesso, fra le parti menzionate si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1)

Il Comune di Villanova di Camposampiero con sede in Via Caltana n. 156, (di seguito semplicemente nominato Comune) affida all'Associazione sportiva _____ (di seguito più semplicemente chiamata Associazione), che a mezzo del proprio Presidente legale rappresentante pro-tempore accetta, dichiarando di darne piena e corretta attuazione, la gestione ordinaria dell'impianto sportivo sito in via

Caltana e in via Puotti costituito dalle strutture ed aree pertinenziali individuate nella planimetria allegata SUB. A alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

ART. 2)

a) La durata della presente convenzione è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di affidamento. La scadenza è fissata al **31-12-2025**, fatte salve le clausole di recesso e revoca, menzionate nel contesto della presente convenzione.

ART. 3)

L'Associazione dovrà favorire la diffusione e la pratica degli sport per i quali dette strutture sono predisposte, a mezzo di proprie organizzazioni promozionali ed agonistiche o a mezzo di organizzazioni facenti capo ad altre Associazioni sportive locali, nei modi vigenti dalla presente convenzione.

ART. 4)

Gli impianti sportivi in oggetto sono costituiti dall'immobile e dalle pertinenze descritte nell'allegata planimetrica e nel verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili, il cui stato è ben noto all'Associazione.

ART. 5)

a) A garanzia del regolare adempimento e del rispetto delle clausole della presente convenzione, l'Associazione dovrà prestare al Comune cauzione/fidejussione fino alla concorrenza di € 2.000 (duemila) pari al 20% dell'importo di contributo assegnato fissato in € 10.000 annuo. L'Associazione dovrà fornire apposita polizza per la copertura dai rischi R.C. verso terzi e verso il comune, conseguente all'utilizzo degli impianti ed all'uso degli stessi per un massimale conforme ai limiti minimi fissati dalla Legge.

b) L'Associazione si impegna in ogni caso a tener immune il Comune da ogni e qualsiasi forma di responsabilità verso terzi per atti e fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa, dai dipendenti, dai frequentatori o estranei all'interno delle strutture date in concessione.

ART. 6)

L'Associazione assume l'obbligo, pena la revoca della presente convenzione, della **manutenzione ordinaria** degli impianti così dettagliato:

a) Pulizia ordinaria e custodia;

b) Manutenzione della recinzione ed ingressi e segnatura pavimentazione;

c) Corretto funzionamento degli infissi, scarichi, impianti igienici e sanitari;

d) Pulizia del verde situato nelle pertinenze degli impianti sportivi con eventuali potatura di alberature non in quota;

e) Periodico sfalcio delle aree verdi adiacenti come evidenziato nell'allegata planimetria SUB.A.

Sono inoltre a carico del concessionario i seguenti oneri:

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

- L'apertura e la chiusura dell'impianto e la sorveglianza degli accessi al medesimo;

- L'intestazione e pagamento delle utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua, prodotti per il riscaldamento dell'impianto, compresa l'utenza telefonica se presente; il concessionario provvederà a pagare entro e non oltre la scadenza tutte le bollette di energia elettrica, acqua, prodotti per il riscaldamento

dell'impianto ed eventuale utenza telefonica, accollandosi altresì eventuali rincari dei costi delle utenze senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale che potrà per comprovate ragioni di interesse collettivo, riconoscere un rimborso al gestore con separato e motivato atto;

- La redazione di una relazione di valutazione dei rischi ai sensi del Dlgs 81/2008 dell'attività svolta nella struttura sportiva concessa in uso alla società con la presente convenzione;

- Il rispetto delle normative vigenti in materia di divieto di fumo nei locali pubblici;

- L'applicazione del CCNL di categoria nel caso il concessionario abbia lavoratori dipendenti e l'applicazione della L. 266/91 sul volontariato nel caso utilizzino l'attività di volontari.

- Il concessionario presenterà annualmente entro il 30-03 all'amministrazione comunale una nota in cui si evidenziano i lavori di manutenzione programmata o concordata effettuati, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario secondo la normativa fiscale vigente.

- Si precisa che le mansioni di pulizia, custodia, apertura e chiusura dell'impianto vadano considerate assorbite, in via forfetaria, dalla tariffa che il gestore trattiene dagli utilizzatori dell'impianto così come approvate.

- Il ripristino di eventuali danneggiamenti all'immobile o accessori da parte degli utenti/atleti che utilizzano gli impianti, è a carico dell'associazione gestrice che a sua volta potrà farsi ristorare i costi dall'autore/i del danno.

Per quanto concerne l'esecuzione di interventi di **manutenzione straordinaria**, la cui decisione ed esecuzione spetta al Comune previa valutazione delle effettive esigenze proposte dall'Associazione, saranno valutate dalla Giunta o dall'Assessore designato per tale scopo congiuntamente al Responsabile del

Servizio Lavori Pubblici;

ART. 7)

Clausole particolari, alle quali l'Associazione dovrà attenersi pena la revoca della presente convenzione:

- Priorità all'utilizzo degli impianti sportivi di Via Caltana da parte delle Associazioni sportive del paese;

- Gli impianti sportivi di Via Caltana potranno essere utilizzati per partite e allenamenti dalle Associazioni sportive richiedenti, sulla base di un programma predisposto dall'Associazione gestrice che garantisca prioritariamente l'utilizzo di detto impianto da parte di gruppi e associazioni di Villanova. Nel caso in cui detto programma non venisse accettato da una o più delle associazioni richiedenti, l'associazione gestrice si impegna di dare comunicazione immediata all'Amministrazione comunale, inoltre, il campo da calcio di via Caltana potrà essere utilizzato dalla collettività, previa autorizzazione del Comune, nei giorni e orari indicati nella presente convenzione, nei quali l'Associazione gestrice dovrà garantire una scrupolosa sorveglianza – dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00 alle 20.00 - al Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00 - alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 (eventuali variazioni dei suddetti orari dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale).

ART. 8)

L'Associazione non potrà apportare alcuna modifica, neppure migliorativa agli impianti dati in concessione senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. Saranno comunque acquisiti al patrimonio comunale i beni stabilmente incorporati all'impianto nonché le attrezzature o i mobili durevolmente destinati al servizio od ornamento dello stesso da parte dell'Associazione, ad

eccezione di quello utilizzato dalla stessa per l'espletamento della propria attività. Di tali beni, ad avvenuta conclusione del periodo d'uso sarà fatto, a cura del Comune, verbale di consistenza, opportunamente sottoscritto dal Presidente dell'Associazione.

ART. 10)

A carico del Comune viene posta la gestione straordinaria degli impianti. A tal fine per strutturare in modo razionale gli interventi da compiersi nell'interesse degli utenti l'Associazione provvederà ad inviare al responsabile dell'ufficio tecnico lavori pubblici, entro il 30 settembre di ogni anno un elenco di lavori da effettuare.

ART. 11)

L'erogazione da parte del Comune all'Associazione di un contributo annuale di € 10.000=diecimila al lordo dell'iva, definito contributo annuo di impianto, è effettuata per la gestione dell'impianto. A tal fine il concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'art.3 della legge 136/2010 (tracciabilità).

L'importo succitato verrà liquidato in unica soluzione ad intervenuta ricezione della relativa fattura elettronica da parte della società sportiva (entro il 31-12 dell'anno di riferimento).

L'utilizzo delle strutture è consentito anche ai privati, alle tariffe (se dovute) stabilite dal Comune con apposito provvedimento. I proventi di tali tariffe spettano all'Associazione gestrice, il cui ammontare annuo complessivo dovrà essere reso noto all'amministrazione nel contesto del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento. La concessione delle strutture a privati, per finalità proprie degli stessi, è in ogni caso subordinata alle effettive necessità delle Associazioni locali. La concessione data a privati per usi diversi da quelli

sportivi propri delle strutture, dovrà in ogni caso essere soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, purché non interferiscano con le abituali attività dell'Associazione gestrice.

ART. 12)

L'Associazione gestrice comunicherà entro il 31 gennaio di ogni anno il numero delle manifestazioni svolte nell'anno precedente, unitamente alle generalità del richiedente e al numero di partecipanti.

ART. 13)

L'Associazione dichiara di aver preso visione delle condizioni d'uso, delle limitazioni poste all'uso pubblico della struttura, di accettare gli obblighi previsti al precedente articolo 6) e di essere consapevole che l'inosservanza di detti adempimenti/obblighi da parte dell'Associazione costituisce grave forma di inadempienza della presente convenzione e motivo di risoluzione del diritto del contratto salvo il recupero degli eventuali crediti maturati nei confronti dell'ente anche tramite la riscossione anticipata della cauzione/polizza presentata.

ART. 14)

L'Associazione si obbliga in ogni caso a garantire l'uso gratuito degli Impianti Sportivi alle Scuole per le attività didattiche in orario scolastico ed extra scolastico ed alle Associazioni o istituzioni, attive in sede locale, operanti per il recupero fisico dei portatori di handicap. Identico uso è garantito per manifestazioni sportive/sociali e culturali proposte direttamente dall'Amministrazione o da organismi operanti di concerto con essa. La data di svolgimento di queste ultime dovrà essere comunicata almeno 20 (venti) giorni prima all'Associazione gestrice. La disponibilità delle strutture in tutti i casi menzionati dal presente articolo sarà garantita gratuitamente fatta

eccezione per eventi organizzati a scopo benefico.

ART. 15)

Eventuali ragioni di recesso da parte dell'Associazione nella gestione degli impianti dovranno essere comunicate al Comune almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di scadenza annuale attraverso lettera raccomandata.

ART. 16)

Il Comune potrà revocare l'uso delle strutture in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, in caso di mancata osservanza anche di una sola delle condizioni della presente convenzione. Fanno esclusione i casi di inosservanza dovuti ad eventi straordinari o comunque non imputabili a comportamenti dolosi o colposi dell'Associazione. In ogni momento e senza preavviso possono essere effettuati da parte del Comune, a mezzo dei propri funzionari, sopralluoghi volti ad accertare lo stato delle strutture, senza che l'Associazione possa a ciò fare opposizione. Degli eventuali sopralluoghi verrà redatto apposito verbale, che dovrà essere posto a conoscenza dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni dal suo deposito agli atti, per le eventuali controdeduzioni.

ART. 17)

La revoca della convenzione comporta per l'Associazione l'obbligo di restituire gli impianti in perfetta efficienza, ferma restando la cessazione degli effetti del presente atto. In caso di revoca, dovuta a gravi inadempienze della concessionaria nella gestione delle strutture, l'Amministrazione provvederà al completo accertamento di eventuali danni da imputarsi all'Associazione gestrice.

ART. 18)

Eventuali mutamenti dell'assetto societario dell'Associazione quanto ad oggetto sociale o relative a significative trasformazioni nell'assetto societario,

dovranno essere trasmessi al Comune entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del rispettivo verbale. Nel caso in cui le citate mutazioni dell'assetto societario non soddisfacessero le aspettative dell'Amministrazione comunale, in quanto ritenute non compatibili con gli impegni assunti con la presente convenzione, questa ne darà notizia alla Associazione gestrice entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione. Il provvedimento dell'Amministrazione comunale dovrà essere preventivamente comunicato all'Associazione, opportunamente motivato e trovare riscontro nella lesione dell'interesse del Comune stesso all'affidamento nella corretta e continuativa gestione delle strutture. L'Amministrazione, esaminate le controdeduzioni comunicherà la revoca della concessione che diventerà operante entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'Associazione, della predetta comunicazione.

ART. 19)

Qualora si verificasse l'omissione della comunicazione da parte dell'Associazione gestrice circa le avvenute variazioni dell'assetto societario, si procederà alla risoluzione della convenzione nel momento stesso in cui l'Amministrazione ne verrà a conoscenza e sarà posto in essere da parte del funzionario responsabile del procedimento un provvedimento che indicherà il termine (in ogni caso massimo trenta giorni dalla constatazione dell'omissione).

ART. 20)

a) in riferimento al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e normativa collegata, compete all'Associazione gestrice l'obbligo organizzativo delle funzioni di sicurezza, che comprendono l'individuazione Responsabile della Sicurezza degli operatori, la designazione del Responsabile Antincendio, pronto soccorso e di ogni documentazione tecnica prevista dal medesimo decreto.

b) Compete alla stessa Associazione gestrice rendere note per iscritto

all'Amministrazione tutte le irregolarità eventualmente riscontrate nelle strutture edili o impiantistiche avute in concessione e tali, comunque, da porre a pregiudizio la salute e la sicurezza dei lavoratori. Dette segnalazioni devono far riferimento ad interventi di manutenzione straordinaria.

c) Compete invece all'Amministrazione l'acquisizione di:

1. Certificato di prevenzione incendi per attività soggette di cui al D.M.

vigente;

2. Libretto di impianto per centrali termiche;

3. Denuncia impianto messa a terra e verbali di notifica periodica;

4. Denuncia impianto contro le scariche atmosferiche e verbali di verifica periodica;

5. Registro di manutenzioni dell'impianto antincendio;

6. Documento di valutazione rischi interferenze ai sensi del citato Dlgs 81/2008;

ART. 21)

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare le strutture date in concessione e di accertare gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e normativa collegata.

ART. 22)

Trattandosi di importi soggetti ad iva, la presente scrittura privata verrà registrata in caso d'uso con spese a carico della parte che per primo vanterà tale diritto.


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASS.NE _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. _____

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)



Impianti sportivi di via Caltana
e di via Puotti

